

## CONTENZIOSO

### **Perfezionamento della definizione delle liti**

di EVOLUTION

**La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, comporta il pagamento di tutti gli importi dovuti, esclusi le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Ai fini della definizione delle liti pendenti occorre procedere al versamento degli importi di cui all'atto impugnato e degli interessi da tardata iscrizione a ruolo.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.

**Il presente contributo analizza il pagamento di tutti gli importi dovuti in caso di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.**

A seguito di pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017**, è entrato in vigore l'[articolo 11 D.L. 50/2017](#), il quale introduce la **definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

La **definizione** in oggetto comporta il **pagamento di tutti gli importi dovuti, esclusi le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora**.

Ai fini della definizione delle liti pendenti occorre procedere al **versamento**:

- **degli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado;
- **degli interessi da tardata iscrizione a ruolo** (*ex articolo 20, D.P.R. 602/1973*) calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto.

Sono, invece, **escluse dal versamento**, per effetto del perfezionamento della definizione, le **sanzioni “collegate” al tributo** (per tali si intendono le sanzioni irrogate a seguito di violazioni c.d. “sostanziali”, ad esempio, sanzione di omessa o infedele dichiarazione e sanzione di omesso o ritardato versamento), **gli interessi di mora** di cui all'[articolo 30 del D.P.R. 602/1973](#)

e gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere nella controversia pendente.

Se la controversia riguarda **solo gli interessi di mora o le sanzioni “non” collegate ai tributi**, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

Laddove, invece, la **controversia** riguarda **esclusivamente le sanzioni “collegate” ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione **non è dovuto alcun importo** qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

Pertanto, **la somma dovuta per la definizione** (cd. “*importo lordo dovuto*”) è costituita:

- **da tutti gli importi spettanti all’Agenzia delle Entrate richiesti con l’atto impugnato** (pertanto, non rientrano nella definizione le sanzioni e gli interessi che non hanno formato oggetto di impugnazione), *“nella misura in cui sono stati contestati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado”* al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’Ufficio. Sono escluse dal versamento le sole sanzioni pecuniarie collegate al tributo e gli interessi di mora. Per quanto riguarda gli **interessi inclusi nell’atto**, occorre tener conto di quelli di cui all’atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell’atto stesso;
- **dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo**, calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell’atto medesimo fino al 60° giorno successivo.

Nell’ambito della [circolare 22/E/2017](#) sono riportate alcune tabelle da utilizzare per il calcolo degli interessi:

- contenuti nell’atto impositivo fino alla notifica del medesimo (1° colonna);
- dovuti fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto (2° colonna).



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.  
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >